

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, PATRINI, ALESSANDRINI, DALVIT,  
MONETI, MAZZOLI e CAROLLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Estensione ai funzionari e ai militari appartenenti ai Corpi di polizia, collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973, dei benefici previsti dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628

ONOREVOLI SENATORI. — Ho già segnalato al Governo, con la mia interrogazione numero 4-2862, pubblicata nel resoconto di martedì 29 gennaio 1974, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, la grave disparità di trattamento, venuta a verificarsi per i funzionari di pubblica sicurezza e per i militari appartenenti ai Corpi di polizia, di recente collocati a riposo, ai quali non sono stati estesi i benefici derivanti rispettivamente:

a) dall'adeguamento dell'indennità pensionabile di servizio d'istituto, previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, numero 628, tenendo presente che agli interessati era stata già estesa con la precedente legge 23 dicembre 1970, n. 1054;

b) dalla concessione dell'assegno perequativo pensionabile, accordato ai funzionari di pubblica sicurezza e militari, di cui sopra, appartenenti ai Corpi di polizia, in base alla legge 27 ottobre 1973, n. 628.

La mancata estensione degli indicati benefici ha suscitato vivaci lamentele e sentito

risentimento tra i predetti pensionati, motivo per cui la benemerita categoria è esasperata e generali sono le loro giuste proteste cui si associano solidalmente anche i funzionari ed i militari in servizio.

La spinosa questione preoccupa anche per le ripercussioni sul morale delle forze di polizia, nelle cui fila l'accaduto è commentato con amarezza e dolorosi accenti, tanto più che i pensionati danneggiati, per evidenti ragioni di equità e di maggiore bisogno, per le ristrettezze economiche, in cui si dibattono, per le passate benemerenze e per i pericoli ed i sacrifici sostenuti hanno giusto titolo a non essere affatto trascurati.

Per i suddetti motivi ed affinché il Parlamento e le forze democratiche italiane non lascino senza risposta gli accorati appelli di tanti benemeriti servitori dello Stato, meritevoli della maggiore considerazione ed assistenza, tanto più che si tratta di riconoscere un loro evidente diritto di parità di trattamento con gli altri colleghi, collocati a riposo, il proponente sollecita l'immediata approvazione del disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

La corresponsione dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di servizio di istituto, concessa con la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, ed elevata a lire 30 mila con l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è estesa, con decorrenza dal 1° luglio 1973, anche ai funzionari di pubblica sicurezza ed ai militari dei Corpi di polizia, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973.

## Art. 2.

Ai predetti funzionari e militari appartenenti ai Corpi di polizia, collocati a riposo entro il 31 dicembre 1972, è estesa con decorrenza 1° gennaio 1973, la corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile, concesso ai funzionari di pubblica sicurezza e militari, appartenenti ai Corpi di polizia, in base all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628.